

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
di iniziativa della Giunta Regionale

“Modifica ed integrazioni della legge regionale n. 42 del 21/11/2005 - Adeguamento e riordino dei Consorzi di Bonifica
– ”

Art. 1

Contratti di fiume

All'interno della legge regionale n. 42 del 21/11/2005 si inserisce dopo l'articolo 6 il nuovo articolo 6 bis “Contratti di fiume”.

Art. 6 bis – Contratti di fiume

I Consorzi di bonifica e i Comuni il cui territorio è compreso entro lo stesso bacino idrografico, d'intesa con la Regione, possono istituire contratti di fiume mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati.

Il contratto di fiume è un processo di programmazione negoziata e partecipata, basato sull'adesione volontaria e finalizzato ad attuare la corretta gestione delle risorse idriche, la riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-economica dei sistemi fluviali, coordinandone l'azione di pianificazione dell'uso, della tutela e della valorizzazione dei corsi d'acqua, coerente con le peculiarità e le potenzialità del territorio sotteso, nonché con la pianificazione territoriale e di tutela ambientale.

Il processo di programmazione negoziata di cui al comma 2 è articolato nelle seguenti fasi:

- a) costruzione della rete di attori coinvolti;
- b) definizione di regole e strumenti condivisi;
- c) rappresentazione del territorio allo stato attuale;
- d) individuazione degli obiettivi di preservazione e di riqualificazione ambientale;
- e) progettazione delle strategie e delle azioni;
- f) valutazione del fabbisogno finanziario e indicazione delle risorse;
- g) formalizzazione del contratto di fiume;
- h) attuazione delle strategie e delle azioni;
- i) monitoraggio dell'efficacia del processo e dei risultati ottenuti;
- j) eventuale revisione del processo.

Art. 2

Modifiche all'articolo 8 - Classificazione del territorio e ridelimitazione dei comprensori consortili

L'articolo 8 “Classificazione del territorio e ridelimitazione dei comprensori consortili” della legge regionale n. 42 del 21/11/2005 è così sostituito:

Articolo 8 – Classificazione del territorio e ridelimitazione dei comprensori consortili

1. Al fine di adeguare i servizi di bonifica ed irrigazione alle attuali esigenze del settore agricolo e di razionalizzare l'impiego delle risorse finanziarie e personali disponibili, sono ridefiniti gli ambiti di operatività dei consorzi di bonifica, attraverso una nuova delimitazione dei comprensori di bonifica e dei perimetri consortili, che tenga conto dei seguenti criteri:

- a) omogeneità territoriale sotto il profilo idrografico e idraulico;
- b) necessità del territorio di azioni e interventi per le finalità di cui all'articolo 1;
- c) idoneità a soddisfare le esigenze di interventi connessi al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
- d) idoneità a garantire organicità di azioni e di interventi, funzionalità operativa ed economicità di gestione.

2. Tenuto conto dei criteri di unitarietà ed omogeneità idrografica e idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia per la gestione delle acque, viene istituito il Consorzio di bonifica “Basso Molise” con sede in _____, che accorpa il Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno ed il Consorzio di Bonifica integrale larinese e che ricomprende i territori regionali:

- 1) che, alla data di entrata in vigore della presente legge, costituiscono il comprensorio del Consorzio di bonifica destra Trigno e basso Biferno con sede in Termoli;

2) che, ricadenti in agro di Montenero di Bisaccia in sinistra Trigno, alla data di entrata in vigore della presente legge fanno parte del comprensorio del Consorzio di bonifica sud bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, con sede in Vasto;

3) le aree costituenti il terrazzo che sovrasta la pianura del basso Biferno sino a raggiungere, a sud-est, il corso medio del Fortore.

L'unificazione dei comprensori consortili avviene garantendo l'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precario ed a tempo indeterminato.

3. Il Comprensorio di bonifica della piana di Venafro ricomprende, oltre al comprensorio del Consorzio parimenti denominato alla data di entrata in vigore della presente legge, altresì la parte molisana della valle del fiume Volturno ricadente nei territori dei comuni di Montaquila, Colli al Volturno, Fornelli, Isernia, Macchia d'Isernia e Monteroduni.

4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le Politiche agricole ed agroalimentari, la programmazione forestale, lo sviluppo rurale, la pesca produttiva e la tutela dell'ambiente, sentito il parere della Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'art. 32, si provvede all'approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione dell'istituendo consorzio nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato regioni, di cui all'art. 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

5. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto ai sensi del comma 4, il Presidente della Giunta regionale, con decreto indice le elezioni per gli organi statutari.

6. Il consorzio di bonifica "Basso Molise" è istituito a decorrere dalla data di insediamento di tutti i suoi organi. A decorrere da tale data sono soppressi il Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno ed il Consorzio di Bonifica integrale larinese.

7. Nelle more del completamento del procedimento di fusione dei consorzi di bonifica "Trigno e Biferno" e "Integrale larinese", il Presidente della Giunta regionale, ad ulteriore integrazione di quanto già disposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge regionale n. 1 del 2017 che ha previsto la nomina con proprio decreto, previa conforme deliberazione di Giunta regionale, di un Commissario straordinario unico per espletare le funzioni dei disciolti Comitati esecutivi dei suddetti Consorzi provvede, altresì, allo scioglimento degli altri organi consortili.

Il Commissario straordinario unico provvede, tra l'altro:

- a. all'eventuale unificazione delle gestioni;
- b. alla rilevazione degli elementi patrimoniali dell'ente;
- c. alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti;
- d. alla ricognizione del personale;
- e. alla predisposizione del piano di classifica;
- f. all'adozione del nuovo statuto;
- g. alla predisposizione degli atti preparatori delle elezioni, da indire entro sessanta giorni dalla data di esecutività dello statuto.

7 bis. In ragione delle specificità territoriali, idriche e geologiche del territorio di riferimento rimane invariata la struttura ed il comprensorio territoriale del Consorzio della Piana di Venafro.

Il Presidente della giunta regionale, ad ulteriore integrazione di quanto già disposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge regionale n. 1 del 2017 che ha previsto la nomina con proprio decreto, previa conforme deliberazione di Giunta regionale, di un Commissario straordinario per espletare le funzioni del disciolto Comitato esecutivo del suddetto Consorzio provvede, altresì, allo scioglimento degli altri organi consortili.

Il Commissario straordinario provvede pertanto alla predisposizione degli atti preparatori delle elezioni da indire entro novanta giorni dall'adozione del predetto decreto del Presidente della Regione di scioglimento degli altri organi consortili.

7 ter. I Commissari straordinari di cui ai precedenti commi 7 e 7 bis, restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi Consortili.

Art. 3

Modifiche all'articolo 10 "Contributi consortili"

Nell'articolo 10 "Contributi consortili" della legge regionale n. 42 del 21/11/2005, dopo il secondo comma, sono inseriti i comma 2 bis e 2 ter come di seguito riportato:

2 bis. “Il beneficio può riguardare un solo immobile o una pluralità di immobili e consiste nella conservazione o nell’incremento del valore degli stessi immobili”.

2 ter. “Il beneficio è distinto in:

- a) beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell’efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere;
- b) beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell’efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acqua comunque generati conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale;
- c) beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue”.

Art. 4

Controllo di gestione

All’interno della legge regionale n. 42 del 21/11/2005 si inserisce dopo l’articolo 14 il nuovo articolo 14 bis “Controllo di gestione”.

Art. 14 bis – Controllo di gestione

I consorzi di bonifica provvedono al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:

- a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti del consorzio di bonifica;
- b) la gestione efficace ed efficiente delle risorse;
- c) il monitoraggio dei costi dell’attività consortile.

Art. 5

Modifiche all’articolo 15 “Organi”

L’articolo 15 “Organi” della legge regionale n. 42 del 21/11/2005 è sostituito dal seguente:

Articolo 15 – Organi

1. Sono organi dei Consorzi di bonifica:

- a) l’Assemblea;
- b) il Consiglio dei delegati;
- c) il Comitato esecutivo;
- d) il Presidente;
- e) il Revisore Legale;
- f) l’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Art. 6

Revisore legale

1. La rubrica dell’articolo 25 “Revisori dei conti” della legge regionale n. 42 del 21/11/2005 è sostituito dalla seguente rubrica “Revisore legale”;
2. L’articolo 25 della legge regionale n. 42 del 21/11/2005 è così sostituito:
Le funzioni di revisore legale sono svolte da un revisore unico nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 e successive integrazioni e modificazioni “attuazione della Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti

annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la Direttiva 84/253/CEE”.

Art. 7

Modifiche all'articolo 26 “Bilancio”

Nell'ambito della legge regionale n. 42 del 21/11/2005, all'interno dell'articolo 26 “Bilancio”, dopo il comma 3, si inseriscono i commi 4, 5 e 6 come di seguito riportato:

4. La gestione contabile del Consorzio è di tipo economico-patrimoniale, ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., e deve essere improntata ai principi della trasparenza, dell'efficacia gestionale e dell'analiticità dei bilanci.

5. Il bilancio di previsione è formulato in termini economici di competenza (budget), sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale.

6. Il bilancio consuntivo è composto dal Conto economico, dalla Situazione Patrimoniale e dalla Nota Integrativa.

Art. 8

Ufficiale rogante

All'interno della legge regionale n. 42 del 21/11/2005 si inserisce dopo l'articolo 27 il nuovo articolo 27 bis “Ufficiale rogante”.

Art. 27 bis – Ufficiale rogante

Le funzioni di ufficiale rogante riguardo agli atti dei consorzi di bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa, relativi all'esecuzione delle opere pubbliche affidate in concessione, possono essere attribuite dal consorzio ai propri dipendenti in servizio con profilo professionale amministrativo, di livello non inferiore a quadro e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente.

Art. 9

Modifiche all'articolo 32 “Competenze della Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione”

Nell'ambito della legge regionale n. 42 del 21/11/2005, all'interno dell'articolo 32 “Competenze della Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione”, dopo la lettera h del comma 1, si inseriscono le lettere “i” ed “l” e la precedente lettera “i” viene modificata in “m” il tutto come di seguito indicato:

i) per l'adozione dello Statuto e del POV

l) per il bilancio di previsione

m) ad ogni altro aspetto riguardante l'intervento regionale in materia di bonifica sottoposto al suo esame.

Art. 10

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise